

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE PER IL RESTAURO DI
SUPERFICI DECORATE ED ELEMENTI DI PREGIO POSTI NELLE SEDI DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA TOSCANA IN VIA CAVOUR 2-4-18 FIRENZE.**

TRA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA, partita IVA n. 01386030488, con sede legale in Firenze, Via Cavour 4, rappresentato dalla Dott.ssa, _____ nata a _____ il _____, domiciliato presso la sede dell'Ente, la quale interviene nella sua qualità di dirigente del "Settore Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi", competente per materia, nominato dal Segretario generale del Consiglio regionale, con decreto del Segretario Generale _____ del _____ autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente il Consiglio per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n. _____ del _____, esecutivo a norma di legge;

E

_____ con sede legale in _____ via _____ n. _____ codice fiscale e partita IVA n. __, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ rappresentata dal sig. _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede della _____, secondo quanto risulta dal certificato della C.C.I.A.A., di agli atti d'ufficio;

PREMESSO CHE

- obiettivo dell'Amministrazione regionale è la valorizzazione del proprio patrimonio culturale;
- con Delibera dell'Ufficio di presidenza del, n. è stato disposto di procedere con l'attivazione di rapporti in convenzione con gli Istituti di restauro e di formazione riconosciuti sia pubblici che privati interessati ad attivare cantieri e progetti di restauro degli elementi di pregio architettonici e storico-artistici presenti nelle sedi del Consiglio;
- con decreto dirigenziale del, n. è stata avviata la procedura per la ricerca di Istituti di restauro e di formazione riconosciuti sia pubblici che privati interessati ad attivare cantieri e progetti

di restauro;

- l'avviso pubblico volto alla ricerca di partner con cui stipulare convenzioni è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Toscana e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. parte III rispettivamente in data e in data

- entro i termini previsti per la presentazione della manifestazione d'interesse è pervenuta la domanda di partecipazione inviata, con la quale accettava integralmente e senza riserve le condizioni contenute nell'avviso;

- che l'Istituto..... ha partecipato alla procedura dimostrando che:

- è regolarmente accreditato per l'insegnamento del restauro (art. 29, c. 9 e 11 del D. Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio);

- è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- possiede un'esperienza pregressa, almeno biennale, nell'organizzazione di attività formative analoghe a quella oggetto al presente intervento;

- è in possesso dei requisiti di affidabilità tecnica e della struttura organizzativa in grado di compiere l'intero iter di restauro;

- i rapporti tra Consiglio regionale della Toscana e il soggetto individuato sono disciplinati dalla presente convenzione stipulata in base alla normativa vigente;

- con decreto dirigenziale del, n.è stato approvato lo schema della presente convenzione e i verbali redatti;

- la presente convenzione è stipulata mediante scrittura privata in modalità elettronica con firma digitale.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione, sulla base della proposta progettuale negoziata con il Consiglio regionale, prevede che l'Istituto/Centro convenzionato organizzi stage e corsi, rivolti ai propri allievi, che avranno ad oggetto il restauro conservativo di manufatti di valore storico - artistico (almeno tre interventi di restauro nel periodo di validità del presente rapporto convenzionale, compatibilmente con i tempi necessari per ottenere le autorizzazioni da parte degli organismi preposti) selezionati dall'Istituto/Centro all'interno dell'elenco predisposto dal Consiglio regionale

Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

1. La convenzione ha la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

2. Qualora si presentino ragioni, riconosciute valide anche dal Consiglio regionale tali da impedire l'esecuzione dei lavori nel termine come sopra stabilito, le parti, d'intesa tra loro e sentiti i competenti uffici, potranno convenire una proroga delle stesse, di durata non superiore a un anno.

3. Il Consiglio regionale si riserva il diritto di recedere e/o risolvere il rapporto convenzionale per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge.

Art. 3 - OBBLIGHI DELL'ISTITUTO/ CENTRO CONVENZIONATO

L'Istituto/Centro convenzionato dovrà provvedere, a proprie spese:

1. a redigere, di concerto con il Consiglio regionale un documento di intesa programmatica sugli interventi che, tenendo conto delle opere da realizzare come attività pratica all'interno dei corsi/stage, individui almeno l'oggetto d'intervento, il cronoprogramma e la stima delle spese previste per l'acquisto dei beni occorrenti alla realizzazione dell'intervento di restauro;

2. a redigere i progetti di restauro esecutivo dei manufatti individuati nel documento di intesa, che dovranno essere sottoposti all'approvazione degli organismi competenti;

3. a nominare un responsabile tecnico e un responsabile della sicurezza i cui nominativi saranno

trasmessi agli Uffici tecnici del Consiglio regionale;

4. a redigere e fornire all'Ufficio tecnico del Consiglio regionale la documentazione afferente alla sicurezza: in particolare devono essere prodotti:

- un documento in cui siano descritte le attività che saranno effettuate presso la sede del Consiglio regionale con indicazione delle figure preposte ai fini della sicurezza e degli eventuali rischi e prescrizioni per la sicurezza;
- documentazione attestante l'avvenuta formazione e informazione degli allievi e addetti dell'Istituto/Centro che saranno presenti nelle sedi del Consiglio regionale;
- la dichiarazione attestante l'avvenuta fornitura dei DPI ad allievi ed addetti (rispondenti al D. Lgs. 475/92);

5. alla fornitura di attrezzature, impianti e mezzi d'opera, nonché alla custodia di tutto questo;

6. alla realizzazione degli interventi di restauro, definiti nel progetto di restauro, secondo il cronoprogramma concordato tra la Direzione dell'Istituto e gli Uffici tecnici del Consiglio regionale;

7. al trasporto a propria cura dei manufatti oggetto di intervento presso il proprio laboratorio, previa autorizzazione del Consiglio regionale ed espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa di settore sui beni culturali;

8. al mantenimento della pulizia funzionale e del decoro dell'area interessata dal restauro durante lo svolgimento dello stesso ed alla bonifica e pulizia finale dei luoghi e dei manufatti.

9. Resta inteso che:

- il progetto di restauro dovrà essere redatto e sottoscritto da un restauratore qualificato ai sensi dell'art. 182 del Dlgs 42/2004;
- ogni progetto sarà realizzabile soltanto a seguito dell'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni e nulla osta, ove dovuti;
- gli interventi di restauro saranno effettuati dagli allievi di stage e corsi sotto la guida di restauratori qualificati ai sensi del Dlgs 42/2004 (responsabile tecnico).

10. Il soggetto convenzionato dovrà dichiarare la conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento, adottato dal Consiglio regionale con Delibera dell'Ufficio di presidenza n. 84/2019 e l'impegno ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti ed allievi il suddetto Codice, pena la risoluzione del rapporto convenzionale.

11. Il soggetto convenzionato si impegna, inoltre, al rispetto delle indicazioni contenute nel DUVRI i cui contenuti verranno di volta in volta condivisi con i competenti Uffici del Servizio Prevenzione e Protezione della Regione Toscana.

12. Al termine di ogni restauro l'Istituto/Centro convenzionato presenterà al Consiglio regionale, entro 30 giorni dall'effettiva conclusione, una relazione sugli interventi eseguiti, comprensiva di idonea documentazione fotografica *ante operam, durante e post operam* ed eventuali elaborati grafici.

13. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei documenti e degli elaborati redatti nell'ambito della convenzione rimarranno di titolarità esclusiva del Consiglio regionale che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

Art. 4 - IMPEGNI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio regionale, per il tramite dei propri Uffici tecnici, provvederà:

1. all' approvazione e verifica delle tempistiche riportate nel documento di intesa programmatica sugli interventi di restauro proposti, al fine di evitare possibili interferenze e contatti diretti tra le attività svolte dall'Istituto/Centro convenzionato e le attività presenti nelle sedi del Consiglio regionale;
2. a fornire all'Istituto/Centro convenzionato i Piani di emergenza delle sedi del Consiglio regionale;
3. al rimborso delle sole spese sostenute per l'acquisto di beni occorrenti alla realizzazione degli interventi fino ad un massimo di Euro 10.000,00 al lordo IVA per singolo intervento di restauro, coerentemente con la stima delle quantità approvata nel documento di intesa programmatica;
4. a rendere accessibili le forniture idriche ed elettriche per l'approvvigionamento senza nessun

rimborso per le utenze fornite fatto salvo gli oneri di realizzazione dei quadri e relative conformità che rimangono a carico dell'Istituto/Centro convenzionato ove necessari nel rispetto della normativa vigente;

5. a mettere a disposizione dell'Istituto/Centro convenzionato, oltre all'area individuata per le lavorazioni, idonei locali o aree per lo stoccaggio dei materiali e delle attrezzature, nonché idonei servizi igienici per il personale impiegato nell'area d'intervento;

6. effettuare la vigilanza sull'intero iter di restauro dalla progettazione alla realizzazione degli interventi;

7. ad autorizzare, previa espressa richiesta, l'accesso alla mensa del Consiglio regionale presso Palazzo Pegaso (via Cavour 4) negli orari indicati.

Art. 5 - USO DEGLI SPAZI ED ACCESSO ALL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1. Il Consiglio regionale si impegna a consentire all'Istituto/Centro convenzionato l'accesso ai luoghi oggetto di intervento per tutta la durata dello stesso.

2. La presenza degli addetti e degli allievi dell'Istituto/Centro convenzionato non dovrà interferire con le normali attività che si svolgeranno all'interno delle Sedi del Consiglio regionale.

3. Le aree e gli spazi oggetto degli interventi saranno di volta in volta delimitati ed utilizzati esclusivamente dall'Istituto /Centro convenzionato per realizzare gli interventi, fatta salva la facoltà di accesso di personale autorizzato del Consiglio regionale.

4. Il Consiglio regionale si riserva la facoltà di ispezionare in ogni momento i manufatti concessi in restauro, per verificarne lo stato, specialmente per quanto concerne la sicurezza di persone e cose, nonché la pulizia ed il decoro, richiamando eventualmente al miglior uso e ripristino, senza che ciò implichi propria responsabilità in caso di mancanze che fossero oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti.

5. Nei casi di necessità di accesso ai luoghi oggetto di intervento da parte del personale del Consiglio

regionale, l'accesso sarà sempre e comunque consentito in modo che venga garantita la sicurezza.

5. Il Consiglio regionale potrà comunicare al soggetto convenzionato giorni/ore in cui non potranno essere effettuate operazioni, per qualsiasi sopraggiunta ragione di ordine pubblico o organizzativo.

Art. 5 – SICUREZZA DEGLI ALLIEVI E DEGLI ADDETTI

1. Tutti gli oneri e gli obblighi relativi alla sicurezza degli allievi e degli addetti del soggetto convenzionato saranno a carico del Datore di lavoro dello stesso Ente, sollevando il Consiglio regionale da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

2. La sicurezza degli allievi del soggetto convenzionato nelle sedi oggetto d'intervento sarà assicurata dalla sorveglianza del responsabile della sicurezza, come pure è assicurata dal Datore di lavoro che, avvalendosi della consulenza del R.S.P.P. ha valutato tutti i rischi riportati nel documento previsto dall'art. 28 del D. Lgs. 81/2008.

3. Il soggetto convenzionato dovrà, comunque, garantire le forme assicurative di legge e gli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza per le attività rese nella sede d'intervento.

4. Gli allievi e gli addetti del soggetto convenzionato dovranno essere comunicati, identificati al loro primo ingresso ed essere dotati di tesserino di riconoscimento.

5. L'ingresso di mezzi d'opera necessari alle lavorazioni all'interno del Palazzo Pegaso e/o di Palazzo Bastogi sarà consentito ai soli allievi, addetti ed istruttori del soggetto convenzionato, previa autorizzazione.

6. Il Consiglio regionale, mediante i propri Uffici tecnici, provvederà ad avvertire tempestivamente il soggetto convenzionato dell'esistenza di eventuali situazioni che impediscano la regolare esecuzione degli interventi.

Art. 6 - RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Istituto/Centro convenzionato resterà pienamente responsabile dei manufatti assegnati per il restauro e di tutto quanta accada nell'area oggetto d'intervento per tutta la durata dello stesso.

2. L'Istituto/Centro convenzionato è, altresì, responsabile delle azioni dei propri addetti e allievi, anche

relativamente alla frequentazione di Palazzo Pegaso e/o Bastogi, durante tutto l'orario giornaliero di apertura.

3. Il Consiglio regionale, qualora si verifichi qualsivoglia conseguenza dannosa dovuta alle lavorazioni in corso, a persone o cose, sia di pertinenza propria, sia degli altri operatori, del personale dipendente del Consiglio regionale e dei frequentatori di Palazzo Pegaso e Palazzo Bastogi, si rivarrà nei confronti del soggetto convenzionato.

4. L'Istituto/Centro convenzionato dovrà di conseguenza garantire, oltre la regolare copertura assicurativa per il proprio personale e per gli allievi contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle prestazioni inerenti la convenzione, un'adeguata polizza assicurativa a garanzia degli eventuali danni e per responsabilità civile contro terzi di valore non inferiore 500.000,00 euro, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Consiglio regionale, di durata pari a quella della convenzione.

5. Nel caso in cui si renda necessario movimentare i manufatti oggetto d'intervento il soggetto convenzionato, previa autorizzazione del Consiglio regionale ed espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa di settore sui beni culturali, dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni e/o furto che potrebbero verificarsi durante il trasporto e la permanenza presso il laboratorio del soggetto convenzionato.

6. Copia delle coperture assicurative dovranno essere depositate agli atti dell'Ufficio tecnico del Consiglio regionale prima della stipula della convenzione.

Art. 7 – PAGAMENTI

1. La liquidazione a favore del soggetto convenzionato delle somme definita nel suo importo massimo nel documento di intesa programmatico, avviene a conclusione di ogni singolo progetto e soltanto previa rendicontazione delle spese effettive.

2. Il Consiglio regionale procede al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture e di tutta la documentazione specificata all'art. 3 comma 12 della presente convenzione.

4. Il pagamento avviene altresì previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi ed assistenziale effettuata dal Consiglio regionale attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).

5. Il Consiglio regionale procederà al pagamento solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale, di quella contributiva e assicurativa del soggetto convenzionato.

Art. 8 – CONTROLLI

Il Consiglio regionale ha facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione degli interventi oggetto della presente convenzione, il regolare ed esatto adempimento.

Art. 9 – CESSIONE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione non può essere ceduta, neppure parzialmente, a terzi, a pena di nullità dell'atto di cessione. E', pertanto, vietata la cessione, anche parziale, della convenzione.

2. L'inosservanza di tale divieto costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Art. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DI DIRITTO DELL'AFFIDAMENTO

1. Il soggetto convenzionato è responsabile verso il Consiglio regionale del buon andamento e dell'organizzazione dell'attività oggetto della presente convenzione e, nell'esecuzione dell'organizzazione medesima, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari nonché alle disposizioni emanate Consiglio regionale.

2. Qualora si verificano uno o più inadempimenti agli obblighi contrattuali il Consiglio regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 CC, può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo PEC, dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato. Rimane salvo il diritto del Consiglio regionale di richiedere il risarcimento del danno, in conseguenza delle inadempienze accertate e della risoluzione del contratto.

3. Il Consiglio regionale si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze da parte del soggetto convenzionato.

4. Si procede alla risoluzione di diritto del contratto ed al riconoscimento dei danni e delle spese causate al Consiglio regionale nei casi in cui il soggetto convenzionato:

a) faccia trascorrere inutilmente il congruo termine stabilito dall'Amministrazione per uniformarsi alle condizioni stabilite nella convenzione e nel documento di intesa programmatico nei casi di accertata difformità dell'esecuzione;

b) non presenti i documenti richiesti ai termini di legge;

c) interrompa le attività senza giustificato motivo. In tal caso l'importo da corrispondere per i servizi effettivamente resi verrà a titolo di penale ridotto al 50%;

d) violi gli obblighi concernenti i diritti di privativa e gli obblighi di riservatezza;

5. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto sono addebitate al soggetto convenzionato.

6. In ogni caso il Consiglio regionale si riserva di recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del Dlgs 36/2023.

7. In caso di risoluzione del contratto il soggetto convenzionato si impegna a fornire al comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere altrimenti all'esecuzione dell'intervento.

Art. 11 – RECESSO

1. Il Consiglio regionale si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi al soggetto convenzionato con PEC.

2. In tal caso il Consiglio regionale è tenuto al rimborso delle spese eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto.

Dalla data di comunicazione del recesso il soggetto convenzionato deve cessare tutte le attività, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Consiglio regionale.

Art. 12 - CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse l'impossibilità di comporre la controversia, le parti dichiarano di eleggere competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.

ART. 13 - REGISTRAZIONE E SPESE

1. Le Convenzioni saranno registrate solo in caso d'uso e con spese interamente a carico del richiedente.

Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all'Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

2. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati forniti dall'operatore vengono raccolti e trattati dal Consiglio Regionale, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di contrattualistica pubblica.

3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

4. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana - Consiglio regionale (dati di contatto consiglierionale@postacert.toscana.it).

5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata.

6. I dati raccolti potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni al Consiglio regionale, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati,

facenti parte delle Commissioni di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;

- ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa il soggetto convenzionato prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi.

7. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'intervento.

8. Diritti del soggetto interessato. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dal soggetto invitato alla stazione appaltante. All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Art. 15 - REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso.

2. Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed all'eventuale registrazione del presente contratto sono a carico del soggetto convenzionato.

Art. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti in materia.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti del presente contratto,

benché ad esso non materialmente allegati, l'avviso pubblicato il _____ sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Toscana e i progetti di restauro esecutivi con riferimento ai manufatti per le opere necessarie al restauro dei manufatti individuati presentati in data _____ prot. n. _____ conservati agli atti dell'ufficio.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Per il soggetto convenzionato

Per il Consiglio regionale

La presente convenzione, composto di n. pagine include la parte relativa all'accettazione delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del codice civile.

ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, Codice Civile

Il Sig. _____ nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa _____ dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 6 – “RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE”, 7 – “PAGAMENTI”, 9 – “DIVIETO DI CESSIONE”, 10 – “CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DI DIRITTO DELL’AFFIDAMENTO”, 11 – “RECESSO” e 13 – “CONTROVERSIE”.

Firmato digitalmente